



## **RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

(RELATRICE FILIPPIN)

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 2014

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie

**d'iniziativa dei senatori PUGLISI, FEDELI, MATTESINI, LUMIA, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI, CIRINNÀ, COLLINA, D'ADDA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, GRANAIOLO, IDEM, LO GIUDICE, MANASSERO, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, PIZZETTI, PUPPATO, SANTINI, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE e VALENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2013

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Puglisi ed altri e testo proposto dalla Commissione .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 1209, da cui ha preso le mosse l'esame in Commissione, reca modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie. Si tratta di un complesso di norme volte a ridefinire il rapporto tra il procedimento adottivo e l'istituto dell'affidamento familiare.

Il principio fondamentale alla base del disegno di legge è che, qualora un minore affidato sia dichiarato adottabile, la famiglia affidataria deve essere considerata in via preferenziale ai fini dell'adozione. Al contempo, tale disposizione chiarisce che l'affidamento diviene premessa potenziale per l'adozione legittimante solo quando, contrariamente alla natura generale dell'istituto, l'affidamento si sia risolto, in concreto, in un rapporto stabile e duraturo anche sul piano affettivo tra la stessa famiglia affidataria e il minore. Al medesimo articolo 1, inoltre, il comma 2 tendeva a risolvere taluni dubbi giurisprudenziali sorti con riferimento all'articolo 44, comma 1, lettera a), della citata legge del 1983, il quale fa riferimento "all'adozione in casi particolari". L'aspetto qualificante che contraddistingue il disegno di legge nella sua formulazione iniziale risiede appunto nel *favor* per la considerazione positiva dei legami costruiti in ragione dell'affidamento, avendosi cura di specificare che questi hanno rilievo solo ove il rapporto instauratosi abbia di fatto determinato una relazione speciale, proprio sul piano affettivo, tra minore e famiglia affidataria.

Su queste premesse, occorre riferire brevemente delle modifiche apportate in sede di esame in Commissione. Con riguardo all'articolo 1 si è deciso, per esigenze di coor-

dinamento con il testo della citata legge n. 184 del 1983, di sostituire il rilievo generico al giudice, con la puntuale menzione del tribunale per i minorenni, competente a decidere sull'adozione. La Commissione ha poi lungamente dibattuto sulle modalità di prevedere un collegamento tra l'articolo 4 e la disciplina generale del procedimento d'adozione, giungendo alla definitiva formulazione del nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 4 in cui è ora inserito il richiamo espresso alle disposizioni del capo II del titolo II della legge. Il successivo comma 5-*ter*, inoltre, è stato modificato inserendo al fianco del riferimento al caso in cui il minore sia dato in adozione ad altra famiglia, anche l'evenienza che questi sia dichiarato adottabile. Infine, l'ultima modifica apportata all'articolo 1 del disegno di legge concerne il comma 5-*quater* introdotto nel medesimo articolo 4. Vi si prevede l'onere di ascoltare il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se è comunque capace di discernimento, ai fini delle decisioni di cui ai commi precedenti.

Venendo alle modifiche apportate all'articolo 2, la Commissione, in esito ad un'approfondita disamina, ha ritenuto di introdurre l'onere a pena di nullità di convocare l'affidatario nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità che abbiano riguardo al minore affidato. Occorre segnalare che tale norma conferma il legame tra l'istituto dell'affidamento e i procedimenti di adottabilità, ma tende a mantenere un equilibrio di fondo così da non determinare aporie sistematiche nei procedimenti riguardanti tale delicata materia. Infatti, non è l'effettiva presenza in udienza dell'affidatario ad essere richiesta sotto pena di nullità, ma soltanto la

sua convocazione in quanto soggetto interessato al procedimento cui, tuttavia, non si può concedere una posizione eccessivamente forte e rigida.

La Commissione ha poi deliberato la soppressione dell'intero articolo 3 che regolava, nel testo originario del disegno di legge, lo statuto e la natura giuridica delle associazioni familiari che raggruppano famiglie affidatarie e che svolgono attività tese a favorire il buon andamento degli affidamenti.

L'articolo 3 del disegno di legge è stato introdotto per completare il riferimento al

prolungato periodo di affidamento i cui effetti sono introdotti dal disegno di legge in esame, anche nell'articolo 25 della legge n. 184 del 1983.

Infine, l'articolo 4 che chiude il testo proposto all'Assemblea, si occupa di confermare il rilievo del rapporto maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento ai fini dell'articolo 44, comma 1, lettera *a*), che, come già illustrato, concerne le adozioni in casi particolari.

FILIPPIN, *relatrice*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

6 agosto 2014

La Commissione, esaminati il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: ZANONI)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

29 luglio 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PUGLISI E ALTRI

## Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il giudice, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in adozione ad altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali».

## Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed ha facoltà di presentare memorie

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. *Identico:*

«5-bis. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile **ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II** e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, **il tribunale per i minorenni**, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia **dichiarato adottabile o sia adottato da** altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali, **ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento**».

## Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, **l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Puglisi e altri*)

nell'interesse del minore, a pena di nullità della decisione».

### Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della presente legge, le associazioni familiari sono enti senza fini di lucro che raggruppano famiglie affidatarie e che svolgono attività tese a favorire il buon andamento degli affidi. Le associazioni familiari possono collaborare con i servizi sociali, svolgendo attività di sensibilizzazione e formazione dell'opinione pubblica, anche mediante corsi di preparazione delle famiglie e operatori, segnalando famiglie disponibili all'affido, favorendo il dialogo e il confronto tra le famiglie coinvolte in esperienze di affido, offrendo alle famiglie affidatarie sostegno educativo e psicologico ed assistendo i propri associati nei rapporti con i servizi pubblici».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato** ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore».

*Soppresso*

### Art. 3.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis».

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Puglisi e altri*)

Art. 4.

1. All'articolo 44, comma 1, lettera *a*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico*





